

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 7/2016 del 30 marzo 2016

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO RECANTE MODIFICHE AL REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA DI CUI AL TITOLO IX (INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE) E DI CUI ALL'ARTICOLO 183 (REGOLE DI COMPORTAMENTO) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

Il presente documento reca lo schema di Provvedimento di modifica del Regolamento ISVAP n. 5 del 10 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa, per introdurre novità significative nelle modalità di trasmissione all'Istituto delle istanze e comunicazioni dovute ai fini della tenuta del Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviate all'IVASS entro il 30 aprile 2016 al seguente indirizzo di posta elettronica: modulisticarui.pdf@ivass.it.

Per facilitare l'esame dello schema di Provvedimento è stata predisposta una tabella che riporta i soli articoli del Regolamento n. 5/2006 interessati dalle modifiche e ne raffronta il testo attuale con la formulazione introdotta dal Provvedimento.

Al termine della fase di pubblica consultazione saranno rese pubbliche sul sito dell'IVASS:

- le osservazioni pervenute, con indicazione del mittente, fatta eccezione per i dati e le informazioni per i quali il mittente stesso richieda la riservatezza, motivandone le ragioni. In proposito, il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della *e-mail*, in calce alla stessa, non sarà considerato quale richiesta di non divulgare i commenti inviati;
- le conseguenti risoluzioni dell'IVASS.

Considerazioni generali

Con il Provvedimento in consultazione, l'IVASS apporta novità significative nelle modalità di trasmissione delle istanze e delle comunicazioni dovute ai fini della tenuta del Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (nel seguito, RUI).

L'iniziativa rappresenta un altro passo nel percorso di semplificazione e dematerializzazione avviato nel 2015, in linea con quanto previsto dall'art. 15, comma 2 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82¹ e con gli obiettivi strategici dell'Istituto. Tra le principali tappe di questo percorso si richiamano il Regolamento n. 8 del 3 marzo 2015 in materia di semplificazione nei rapporti impresa/intermediario/cliente, il Regolamento n. 9 del 19 maggio 2015 sulla dematerializzazione dell'attestato di rischio e, da ultimo, il Provvedimento IVASS n. 41, del 22 dicembre 2015, recante modifiche al Regolamento 34/2010 in materia di promozione e collocamento a distanza di contratti di assicurazione, sulla trasmissione su supporto elettronico del certificato di assicurazione.

Il Provvedimento in consultazione ha la finalità di modernizzare la gestione dei rapporti tra IVASS e intermediari assicurativi, in particolare per quanto concerne la movimentazione e l'aggiornamento del RUI.

Oggi, le domande e le comunicazioni presentate all'IVASS sono compilate a mano dai richiedenti utilizzando la modulistica standard allegata al Regolamento ISVAP n. 5/2006, diversa per i vari tipi di istanze, o comunicazioni in carta semplice - e sono trasmesse prevalentemente in formato cartaceo, per posta o mediante consegna a mano.

Sebbene i flussi siano molto ingenti, il processo di lavoro che ne deriva è a bassissimo livello di automazione e risulta assai dispendioso sia per IVASS che per gli intermediari, non solo a causa degli oneri postali, ma anche per i frequenti errori di compilazione e, talvolta, per la difficile leggibilità dei documenti. Inoltre, poiché i dati entrano nella sfera di IVASS su supporto cartaceo, è necessaria una massiccia attività di *data entry* per alimentare il RUI.

Caratteristiche dell'intervento regolamentare

L'Istituto intende realizzare un sistema interamente digitale di raccolta dei dati contenuti nelle istanze/comunicazioni presentate a fini di alimentazione del RUI tramite moduli in formato PDF, in sostituzione dell'attuale sistema basato su moduli cartacei.

Le caratteristiche del nuovo sistema prevedono:

- ✓ la sostituzione e la razionalizzazione dei vari modelli cartacei con un unico modello, in formato PDF, scaricabile dal sito IVASS e compilabile offline dall'intermediario;
- ✓ la compilazione "guidata" del modello PDF, cosicché da un'unica matrice sia possibile adattarne il contenuto in base alle specifiche necessarie a seconda del

¹ [...] le pubbliche amministrazioni provvedono in particolare a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese,

tipo di richiedente, dell'operazione richiesta e della sezione del RUI interessata, a garanzia della coerenza e della completezza delle informazioni dovute;

- ✓ la sottoscrizione del modello PDF con firma elettronica del dichiarante; il modello, così compilato e firmato, sarà inviato come allegato dall'indirizzo PEC dell'intermediario a un indirizzo PEC dedicato dell'IVASS.

Sotto il profilo degli adempimenti richiesti agli intermediari per la realizzazione del nuovo sistema, il Provvedimento in consultazione, modificando il Regolamento ISVAP n. 5/2006, introduce l'obbligo di dotarsi della firma elettronica (avanzata, qualificata o digitale) per la sottoscrizione delle istanze relative alla movimentazione del RUI e prevede che, dall'entrata in vigore del Provvedimento, le istanze così sottoscritte potranno essere presentate all'IVASS, a pena di irricevibilità, esclusivamente in forma di documento elettronico in formato PDF allegato a un messaggio di posta elettronica certificata.

L'introduzione dell'obbligo di firma elettronica, che si associa all'obbligo già esistente per gli intermediari (iscritti nelle sezioni A, B e D del RUI) di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, rappresenta una componente necessaria per la digitalizzazione "alla fonte" della documentazione relativa al RUI e contribuisce, grazie alla conseguente gestione informatizzata degli ingenti flussi documentali, allo snellimento delle attività, al miglioramento della trasparenza amministrativa e al contenimento dei costi.

Valutazione di impatto

Per la valutazione di impatto delle modifiche normative derivanti dal Provvedimento posto in consultazione, occorre considerare che il nuovo sistema consentirà di realizzare i seguenti principali obiettivi:

- ✓ snellimento e semplificazione degli adempimenti burocratici, sia per gli intermediari che per l'Istituto, grazie a modalità di comunicazione più efficaci e "leggere";
- ✓ riduzione dei tempi medi di lavorazione delle istruttorie, dovuta alla compilazione guidata delle domande e alla conseguente minore possibilità di errore da parte dell'intermediario²;
- ✓ riduzione dei costi di gestione sia per gli intermediari (che saranno affrancati da stampa e compilazione dei modelli cartacei, costi postali, reiterazione di

² La compilazione guidata delle istanze da inviare *on line* consentirà, attraverso un sistema di verifiche preimpostate, di ridurre considerevolmente - se non, in molti casi, di eliminare - "anomalie", irregolarità e carenze spesso frequenti nelle istanze presentate dagli intermediari che al fine di essere regolarizzate richiedono un'ulteriore attività istruttoria e quindi un allungamento dei tempi di accoglimento. All'invio *on line* delle istanze seguirà la protocollazione e l'acquisizione automatizzata del relativo contenuto, che agevoleranno ulteriormente la conclusione delle istruttorie.

istanze/comunicazioni erroneamente compilate e/o prive di elementi necessari), sia per IVASS (che vedrà significativamente ridursi i costi di gestione e archiviazione dei documenti).

In altri termini, la modalità informatizzata prescelta presenta consistenti vantaggi per tutti gli attori del processo, sia IVASS che intermediari.

L'unico onere posto a carico di questi ultimi, consistente nell'acquisto di un kit di firma elettronica, è obiettivamente assai contenuto e da sopportarsi mediamente ogni tre anni: si reputa pertanto che sarà ampiamente compensato dai benefici attesi dal nuovo sistema.

L'entrata in vigore del Provvedimento è stata fissata al decorso di 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (art. 10, comma 1), termine considerato ragionevolmente congruo per consentire agli operatori di dotarsi dei supporti di firma necessari all'avvio del nuovo sistema e proporzionato alla bassissima complessità degli adempimenti richiesti.

Il Provvedimento

Il Provvedimento si compone di cinque Capi.

Il **Capo I**, contenente modifiche alla Parte I del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, consta di un articolo con il quale vengono introdotte nel Regolamento ISVAP n.5/2006 le definizioni di firma elettronica - per la quale si intendono la firma elettronica avanzata, qualificata e digitale - e di posta elettronica certificata. Il testo dell'articolo viene adeguato alla attuale denominazione dell'Istituto (art. 1).

Il **Capo II**, contenente modifiche alla Parte II – Titolo I - del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, consta di quattro articoli con cui sono state introdotte le principali novità che sono alla base della modifica regolamentare.

Nel dettaglio:

- ✓ l'art. 2 del Provvedimento introduce nel Regolamento n. 5/2006 un nuovo articolo (l'articolo 7 bis), ai sensi del quale gli intermediari richiedenti si dotano della firma elettronica per la sottoscrizione delle istanze e delle comunicazioni da presentare all'IVASS a fini di gestione e movimentazione del RUI. Al comma 2, l'articolo specifica, per chiarezza, quali soggetti sono tenuti ad adottare soluzioni di firma elettronica in relazione alle diverse tipologie di istanze/comunicazioni. Il comma 3 introduce la nuova modalità elettronica per la presentazione delle istanze/comunicazioni, precisando che queste ultime, se presentate in modalità diversa dal formato elettronico disponibile sul sito dell'Istituto, saranno considerate irricevibili.

- ✓ gli articoli 3, 4 e 5 del Provvedimento sostituiscono gli articoli del Regolamento n. 5/2006 concernenti la presentazione all'IVASS delle istanze di iscrizione, cancellazione, reinscrizione nel registro, avvio e modifica dei rapporti di collaborazione, nonché di estensione all'estero dell'attività di intermediazione: disciplinano la nuova modalità di presentazione, ovvero la compilazione del modello elettronico introdotto al precedente articolo 2, da sottoscrivere digitalmente e inviare mediante posta elettronica certificata. L'adempimento del pagamento dell'imposta di bollo, laddove prevista, è attestato mediante indicazione del codice identificativo del contrassegno (marca). L'articolo 4, nel sostituire l'articolo 25 del Regolamento n. 5/2006, prevede tra l'altro che le comunicazioni ai richiedenti sull'esito delle istanze di iscrizione nel RUI avvengano per mezzo della posta elettronica certificata.

Il **Capo III** modifica la Parte II – Titolo II - del Regolamento ISVAP n. 5/2006 sulle disposizioni applicabili agli intermediari aventi residenza o sede legale in altri Stati membri e introduce nel Regolamento ISVAP n. 5/2006 due nuovi articoli:

- ✓ l'articolo 33 bis, con il quale la modalità elettronica di presentazione all'IVASS delle istanze e delle comunicazioni concernenti la gestione del RUI viene estesa agli intermediari iscritti nell'Elenco Annesso. Tale estensione implica pertanto anche per questi intermediari l'obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata e della firma elettronica;
- ✓ l'articolo 33 ter, con il quale si esplicita l'obbligo, per gli intermediari iscritti nell'Elenco annesso che chiedono l'iscrizione dei collaboratori nella sezione E del RUI, di verificare in capo a questi ultimi il possesso dei requisiti richiesti dagli artt. 21 e 22 del Regolamento n.5/2006 ai collaboratori degli intermediari italiani iscritti nelle sezioni A, B e D del RUI.

Il **Capo IV**, che modifica la Parte III – Titoli I – Capo I del Regolamento ISVAP n.5/2006, si compone di due articoli.

L'articolo 7 estende l'utilizzo del modulo elettronico anche per l'assolvimento degli obblighi di comunicazione (diversi dalle istanze) che gli intermediari hanno nei confronti dell'IVASS. L'articolo 8, integrando l'articolo 37 del Regolamento n. 5/2006, reintroduce per gli intermediari iscritti nelle sezioni A o B l'obbligo di comunicare all'IVASS, entro il 5 febbraio di ogni anno, il rinnovo della polizza di responsabilità civile professionale o, in caso di polizza pluriennale, la conferma dell'efficacia della relativa copertura. Decorsi 90 giorni

dallo scadere del termine, in assenza della comunicazione, gli intermediari iscritti nelle sezioni A o B sono indicati nel registro come inoperativi.

Il **Capo V** contiene le disposizioni finali sulla pubblicazione del Provvedimento (art. 9) e sull'entrata in vigore, che viene stabilita al decorso di 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (art. 10, comma 1). Dispone altresì che a partire dalla data di entrata in vigore le istanze e le comunicazioni dovranno essere presentate all'IVASS esclusivamente con le modalità previste dal nuovo articolo 7 bis inserito nel Regolamento n.5 (art. 10, comma 2). L'articolo 11 prevede la sostituzione degli allegati cartacei previsti dal Regolamento ISVAP n. 5/2006 con il modulo elettronico disponibile sul sito dell'Istituto.

TESTO DEL PROVVEDIMENTO

PROVVEDIMENTO RECANTE MODIFICHE AL REGOLAMENTO ISVAP N. 5 DEL 10 OTTOBRE 2006 CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA DI CUI AL TITOLO IX (INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE) E DI CUI ALL'ARTICOLO 183 (REGOLE DI COMPORTAMENTO) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)

VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni ed integrazioni, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (Intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (Regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135, istitutivo dell'IVASS;

VISTO il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l’adozione di atti regolamentari e generali dell’IVASS.

adotta il seguente

PROVVEDIMENTO

Capo I

Modifiche alla Parte I “Disposizioni di carattere generale” al Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006

Art. 1

(Modifiche all’articolo 2)

1. L’articolo 2, comma 1, è modificato come segue:

a) dopo la lettera k) è introdotta la lettera *k bis*) “*firma elettronica*”: “*soluzione di firma elettronica avanzata, qualificata o digitale come definita e disciplinata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni*”.

b) la lettera r) è sostituita dalla seguente lettera r): “*IVASS o Autorità*”: “*l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni*”.

c) dopo la lettera v) è inserita la lettera *v bis*) “*posta elettronica certificata*”: “*sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l’invio e la consegna di documenti informatici, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni*”.

Capo II

(Modifiche alla Parte II – Titolo I “Disposizioni applicabili agli intermediari con residenza o sede legale nel territorio della Repubblica italiana” del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)

Art. 2

(Adempimenti per la gestione digitalizzata del registro)

1. Dopo l'articolo 7 è inserito l'articolo 7 bis - *“Adempimenti per la gestione digitalizzata del registro”*: “ 1. Ai fini della presentazione all'IVASS:
 - delle domande di iscrizione e reiscrizione nelle diverse sezioni del registro, di cui agli articoli 12, 16, 18, 20, 24, 27 e 28;
 - delle domande di cancellazione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b);
 - delle domande di avvio e modifica di un rapporto di collaborazione con un intermediario già iscritto nella sezione E di cui all'articolo 28 bis;
 - delle domande di passaggio ad altra sezione del registro di cui all'articolo 29;
 - delle domande di estensione dell'esercizio dell'attività di intermediazione in altri Stati membri di cui all'articolo 31;
 - delle comunicazioni di cui all'articolo 36,
i richiedenti si dotano della firma elettronica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera k bis).
2. In particolare, ai fini di cui al comma 1, si dotano della firma elettronica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera k bis):
 - le persone fisiche iscritte nelle sezioni A e B del registro e i rappresentanti legali delle persone giuridiche iscritte nelle sezioni A e B del registro;
 - le persone fisiche iscritte nelle sezioni C o E del registro che, avendone titolo, chiedono il passaggio nelle sezioni A o B del registro;
 - i rappresentanti legali degli intermediari iscritti nella sezione D del registro o i soggetti da questi delegati.
3. Le domande e le comunicazioni di cui al comma 1, a pena di irricevibilità, sono redatte su modulo elettronico disponibile sul sito dell'Autorità, inviato a mezzo di posta elettronica certificata.

Art. 3

(Modifiche agli articoli 12, 16, 18, 20 e 24)

1. L'articolo 12 è così sostituito: “1. La domanda di iscrizione nelle sezioni A o B del registro, sottoscritta con firma elettronica, è presentata con le modalità di cui all'articolo 7 bis, comma 3. 2. Nella domanda di iscrizione presentata all'IVASS, il richiedente attesta di avere provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente e al pagamento dell'imposta di bollo mediante indicazione del codice identificativo del relativo contrassegno.”

2. L'articolo 16 è così sostituito: *“1. La domanda di iscrizione nelle sezioni A o B del registro è presentata con le modalità di cui all'articolo 7 bis, comma 3. 2. Nella domanda di iscrizione presentata all'IVASS, il richiedente attesta che la società ha provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente e al pagamento dell'imposta di bollo mediante indicazione del codice identificativo del relativo contrassegno.”*
3. L'articolo 18 è così sostituito: *“1. La domanda di iscrizione dei produttori diretti nella sezione C del registro è presentata dall'impresa che se ne avvale con le modalità di cui all'articolo 7 bis, comma 3. 2. Nella domanda di iscrizione presentata all'IVASS, in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo mediante indicazione del codice identificativo del relativo contrassegno, l'impresa richiedente attesta di avere accertato che i soggetti da iscrivere nella sezione C hanno provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente.”*
4. L'articolo 20 è così sostituito: *“1. La domanda di iscrizione nella sezione D del registro dei soggetti di cui all'articolo 19 è presentata all'IVASS con le modalità di cui all'articolo 7 bis, comma 3. 2. Nella domanda di iscrizione presentata all'IVASS, il richiedente attesta che il soggetto da iscrivere ha provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente e al pagamento dell'imposta di bollo mediante indicazione del codice identificativo del relativo contrassegno.”*
5. L'articolo 24 è così sostituito: *“1. Ai fini dell'iscrizione delle persone fisiche e delle società nella sezione E, ciascun intermediario che se ne avvale, iscritto nelle sezioni A, B o D, presenta all'IVASS apposita domanda con le modalità di cui all'articolo 7 bis, comma 3. 2. Nella domanda di iscrizione presentata all'IVASS, in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo mediante indicazione del codice identificativo del relativo contrassegno, il richiedente attesta di avere accertato che i soggetti da iscrivere nella sezione E hanno provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente.”*

Art. 4

(Modifiche agli articoli 25, 26, 27, 28, 28 bis e 29)

1. All'articolo 25 il comma 1 è così sostituito: *“1. L'IVASS procede all'iscrizione nel registro sulla base dell'istruttoria con esito positivo delle relative domande e comunica agli istanti, per mezzo di un messaggio di posta elettronica certificata, l'intervenuta*

iscrizione con l'indicazione della data di accoglimento dell'istanza. In caso di esito negativo dell'istruttoria, l'IVASS comunica agli istanti il preannuncio di rigetto della domanda, con l'indicazione dei motivi e la fissazione di un termine per l'eventuale integrazione, decorso inutilmente il quale provvede al rigetto definitivo. Qualora l'istruttoria sia relativa a soggetti da iscrivere nelle sezioni C od E, le imprese o gli intermediari istanti provvedono tempestivamente a dare notizia agli interessati del rigetto della domanda."

2. All'articolo 26 il comma 3 è così sostituito: *"3. La domanda di cancellazione dal registro è presentata con le modalità di cui all'articolo 7 bis, comma 3."*
3. All'articolo 27 il comma 1, lettera c), è così sostituito: *"c) venga presentata apposita domanda di reinscrizione, con le modalità stabilite da uno degli articoli 12, 18 o 24;"*
4. All'articolo 28 il comma 1, lettera b), è così sostituito: *"b) venga presentata apposita domanda di reinscrizione, con le modalità stabilite da uno degli articoli 16, 20 o 24;"*
5. L'articolo 28 bis è così sostituito: *"1. Ai fini dell'avvio di un rapporto di collaborazione con persone fisiche e società già iscritte nella sezione E, l'intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D che intende avvalersene presenta all'IVASS apposita domanda con le modalità di cui all'articolo 7 bis, comma 3. 2. La domanda di iscrizione cui al comma 1 è presentata all'IVASS in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo, mediante indicazione del codice identificativo del relativo contrassegno. 3. L'IVASS, entro 45 giorni dalla ricezione della domanda, procede, sulla base dell'istruttoria con esito positivo, all'iscrizione nel registro della persona fisica o della società in qualità di addetto dell'intermediario che ha presentato la domanda. Si applica l'articolo 25, comma 1. 4. Fermo quanto previsto dall'articolo 36, comma 6, qualora le persone fisiche e le società di cui al comma 1 per le quali è stata chiesta l'iscrizione quali addetti di altro intermediario cessino di esercitare l'attività di intermediazione per il precedente intermediario, le stesse presentano all'IVASS una comunicazione di interruzione del rapporto con le modalità di cui all'articolo 7 bis, comma 3."*
6. All'articolo 29 il comma 1 è così sostituito: *"1. Le persone fisiche iscritte nel registro possono passare ad altra sezione a condizione che ricorrano i presupposti di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), e la domanda, da presentarsi all'IVASS in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo mediante indicazione del codice identificativo del relativo contrassegno, sia compilata con le modalità di cui all'articolo 7 bis, comma 3. In caso di passaggio ad altra sezione del registro di intermediari*

provenienti dalle sezioni C od E, l'intermediario richiedente allega alla domanda la comunicazione di interruzione del rapporto di collaborazione ai sensi dell'articolo 36, comma 6, effettuata dall'impresa o dall'intermediario per il quale è svolta l'attività, ovvero, in mancanza, la dichiarazione di cui all'articolo 28 bis, comma 5."

7. All'articolo 29 il comma 2 è così sostituito: *"2. Il passaggio ad altra sezione del registro delle società è consentito a condizione che le società richiedenti siano in possesso di tutti i requisiti previsti per l'iscrizione nella sezione di destinazione e la domanda, da presentarsi all'IVASS in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo mediante indicazione del codice identificativo del relativo contrassegno, sia compilata con le modalità di cui all'articolo 7 bis, comma 3. In caso di passaggio ad altra sezione del registro di società provenienti dalla sezione E, l'intermediario richiedente allega alla domanda la comunicazione di interruzione del rapporto di collaborazione ai sensi dell'articolo 36, comma 6, effettuata dall'intermediario per il quale è svolta l'attività, ovvero, in mancanza, la dichiarazione di cui all'articolo 28 bis, comma 5."*

Art. 5
(Modifiche all'articolo 31)

1. All'articolo 31, comma 1, le parole: *" , redatta mediante compilazione del modello di cui all'allegato n. 10"* sono sostituite dalle parole: *" con le modalità di cui all'articolo 7 bis, comma 3."*

Capo III

(Modifiche alla Parte II – Titolo II "Disposizioni applicabili agli intermediari con residenza o sede legale in altri Stati membri" del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)

Art. 6
(Adempimenti per la gestione digitalizzata del registro -
Disposizioni applicabili agli intermediari iscritti nell'Elenco annesso)

1. Dopo l'articolo 33 è inserito l'articolo 33 bis - *"Adempimenti per la gestione digitalizzata del registro":* 1. *Ai fini della presentazione all'IVASS:*
- *delle domande di iscrizione e reinscrizione nel registro, di cui agli articoli. 24, 27 e 28;*
 - *delle domande di cancellazione di cui all'articolo 26, comma 2;*
 - *delle domande di avvio e modifica di un rapporto di collaborazione con un intermediario già iscritto nella sezione E di cui all'articolo 28 bis, le persone fisiche iscritte nell'Elenco Annesso e i rappresentanti legali delle persone giuridiche iscritte*

nell'Elenco Annesso richiedenti si dotano di un indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v bis) e della firma elettronica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera k bis) per la sottoscrizione del modulo elettronico di cui all'articolo 7 bis, comma 3 .”

2. Dopo l'articolo 33 bis è inserito l'articolo 33 ter: *“Disposizioni applicabili agli intermediari iscritti nell'Elenco annesso”*: *“1. Ai fini della presentazione delle domande di cui agli articoli 24, 27, 28 e 28 bis, gli intermediari richiedenti iscritti nell'Elenco annesso al registro verificano il possesso dei requisiti di cui agli articoli 21 e 22. 2. In caso di interruzione del rapporto di collaborazione con soggetti iscritti nella sezione E del registro, si applica la disposizione dell'articolo 36, comma 6.”*

Capo IV

(Modifiche alla Parte III – Titolo I – Capo I “Disposizioni generali” del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)

Art. 7

(Modifiche all'articolo 36)

1. All'articolo 36, comma 1, lettera a) dopo le parole *“dal verificarsi dell'evento,”* sono inserite le parole *“ e per mezzo di posta elettronica certificata”*.
2. All'articolo 36, il comma 1, lettera b), punto 2) è così sostituito: *“ 2) le eventuali variazioni degli elementi informativi resi in sede di iscrizione, da comunicare con le modalità di cui all'articolo 7 bis, comma 3.”*.
3. All'articolo 36, il comma 1, lettera b), punto 4) è così sostituito: *“4) relativamente agli intermediari iscritti nelle sezioni A o B, l'inizio dell'eventuale periodo di inoperatività. La comunicazione è presentata con le modalità di cui all'articolo 7 bis, comma 3.”*.
4. All'articolo 36, comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: *“ comma 2, lettera a)”*, le parole: *“gli obblighi di comunicazione sono a carico esclusivamente delle relative società”* sono sostituite dalle parole: *“ le relative società trasmettono all'IVASS una comunicazione presentata con le modalità di cui all'articolo 7 bis, comma 3.”*.
5. All'articolo 36, il comma 2 è così sostituito: *“2. Gli intermediari temporaneamente non operanti iscritti nelle sezioni A o B, in caso di ripresa dell'attività, trasmettono all'IVASS entro cinque giorni lavorativi dal termine del periodo di inoperatività, una comunicazione con le modalità di cui all'articolo 7 bis, comma 3. La ripresa dell'attività è subordinata al possesso della copertura della polizza di assicurazione della responsabilità civile di cui*

agli articoli 11 o 15, che deve avere decorrenza dalla data di avvio dell'operatività, nonché per gli intermediari persone fisiche al conseguimento dell'aggiornamento professionale di cui all'articolo 7 del Regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014."

6. All'articolo 36, al comma 3 sono soppresse le parole: " , secondo quanto specificato nello schema di cui all'allegato n. 12,"
7. All'articolo 36, il comma 4 è così sostituito: "4. *Le informazioni indicate nel comma 3 sono trasmesse all'IVASS dalle imprese mediante comunicazione presentata con le modalità di cui all'articolo 7 bis, comma 3.*"
8. All'articolo 36, il comma 6 è così sostituito: "6. *Le imprese e gli intermediari iscritti nel registro ovvero nell'Elenco annesso al registro che si avvalgono rispettivamente di soggetti iscritti nelle sezioni C o E, in caso di interruzione del rapporto sono tenuti a darne comunicazione all'IVASS entro dieci giorni lavorativi dalla data dell'interruzione con le modalità di cui all'articolo 7 bis, comma 3.*"
9. All'articolo 36, il comma 7 è così sostituito: "7. *Le informazioni di cui al comma precedente trasmesse dalle imprese possono essere comunicate all'IVASS utilizzando le specifiche tecniche ed i tracciati record riportati nel documento C disponibile sul sito dell'Autorità.*"

Art. 8 (Modifiche all'articolo 37)

1. All'articolo 37, dopo il comma 3, è inserito il comma 4: "4. *Entro il 5 febbraio di ogni anno gli intermediari iscritti nelle sezioni A o B del registro attestano il rinnovo della polizza ovvero, in caso di polizza pluriennale, la conferma dell'efficacia della relativa copertura, mediante comunicazione presentata con le modalità di cui all'articolo 7 bis, comma 3.*"
2. All'articolo 37, dopo il comma 4, è inserito il comma 5: "5. *Decorsi 90 giorni dal termine di cui al comma 4, gli intermediari iscritti nelle sezioni A o B del registro che non abbiano effettuato la comunicazione sono indicati nel registro come inoperativi.*"

Capo V Disposizioni finali

Art. 9 (Pubblicazione)

1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'IVASS.

Art. 10
(Entrata in vigore)

1. Il presente Provvedimento entra in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente Provvedimento, le domande e le comunicazioni relative alla gestione del registro sono presentate all'IVASS esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 7 bis, comma 3.

Art. 11
(Sostituzione degli allegati al Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)

1. Alla data di entrata in vigore del presente Provvedimento, gli allegati al Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, come modificati dal Regolamento IVASS n. 8 del 3 marzo 2015, sono sostituiti con il modulo elettronico disponibile sul sito dell'IVASS.